



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

**RELAZIONE SULL'ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA CHE SOSTITUISCE IL PARAGRAFO 1, LETTERA e) DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO, FIRMATI A VIENNA IL 18 SETTEMBRE 2009, DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, FIRMATA A VIENNA IL 24 NOVEMBRE 2004**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo mediante scambio di Note – rispettivamente del 16 e 27 novembre 2012 – che sostituisce il paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo al Protocollo di emendamento, firmati il 18 settembre 2009, della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Vienna il 24 novembre 2004.

Il Protocollo di emendamento modifica l'Articolo 26 della Convenzione “Scambio di informazioni”, conformandolo alle disposizioni contenute nel Modello OCSE di Accordo per lo Scambio di Informazioni in materia fiscale del 2005. Il Protocollo Aggiuntivo prevede che nel formulare una richiesta di informazioni in tale ambito, la competente autorità dello Stato richiedente debba includere tutta una serie di informazioni al fine di dimostrare la verosimile pertinenza della richiesta.

Il paragrafo 1, lettera e), dell'Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo stabilisce che si debbano specificare “il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste”.

L'Accordo mediante scambio di Note sostituisce il suddetto paragrafo 1, lettera e) con il seguente:

“nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste”.

L'aggiunta “nella misura in cui sono noti” è necessaria per rendere tale paragrafo pienamente corrispondente al paragrafo 5, lettera e), dell'Articolo 5 del Modello OCSE succitato.

L' Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con cui gli Stati Contraenti si comunicano l'espletamento delle pertinenti procedure interne e le sue disposizioni avranno effetto con riguardo a periodi imponibili che iniziano il primo gennaio 2011 o successivamente a tale data.

Signor Presidente,  
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo mediante scambio di Note che sostituisce il paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo al Protocollo di emendamento, firmati il 18 settembre 2009, della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, riguardo al quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 3 del 24 gennaio.